SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N. 7

Carbonia

Deliberazione n. 298

adottata dal Direttore Generale in data 14 FEB. 2006

Oggetto: **SOSPENSIONE CAUTELARE – ART. 15 CCNL 2002/2005 AREA COMPARTO**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che dalla ricognizione dei tabulati di presenza, dal 03/02/02006 risulta assente ingiustificato il sig. ANGIONI Massimo nato il 03/08/1959 Operatore Tecnico Muratore;

ATTESO che, dalle notizie pubblicate sul quotidiano "L'unione Sarda" del 04/02/2006, il suddetto dipendente risulta essere stato colpito da misura restrittiva della libertà personale, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria;

CHE conformemente a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, del CCNL 2002/2005 dell'Area di Comparto, si deve provvedere alla sospensione cautelare dal servizio del sig, ANGIONI Massimo, con privazione della retribuzione per la durata della detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà;

DATO ATTO che, come disposto dal comma 7, dell'art. 15 del CCNL 2002/2005 Area di Comparto, al dipendente sospeso ai sensi del comma 1 dello stesso CCNL e sopra richiamato, è corrisposta "un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art 37, comma 2, lettera b), del CCNL integrativo del 20 Settembre 2001, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti";

VISTO l'art. 15 del CCNL 2002/2005 e il CCNL integrativo 20 Settembre 2001 dell'Area di Comparto;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi in premessa:

di disporre la sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale (misura restrittiva della libertà personale), a decorrere dal 03/02/2006, ai sensi dell'art. 15 del CCNL

di disporre la sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale (misura restrittiva della libertà personale), a decorrere dal 03/02/2006, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 2002/2005 Area Comparto, del sig. ANGIONI Massimo nato il 03/08/1959 Operatore Tecnico Muratore;

di corrispondere al predetto, secondo quanto previsto all'art. 15, comma 7 del CCNL 2002/2005 Area Comparto "un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art 37, comma 2, lettera b), del CCNL integrativo del 20 Settembre 2001, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti";;

di demandare al capo servizio personale di provvedere ai sensi delle normative vigenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto BARRANU)

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N. 1 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

DIRAMM

DIRSAN

Resp.le Servizio Personale

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA USL N. 7

Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Attesta che la deliberazione
n. 298 del 14 FEB. 2006
è stata pubblicata
nell'albo pretorio dell' Azienda USL n. 7
a partire dal 15 FEB. 2006 al 1 MAR. 2006
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
è stata posta a disposizione per la consultazione

SERVIZIO SANITARIO U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Responsabile Servizio Affari Generali

Allegati n. _____

Destinatari

_____

_____

_____

Art. 15

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

2. L'azienda o ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.

3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 13 commi 7 e 8.

4. Resta fermo l'obbligo di sospensione per i casi previsti dall'art. 15, comma 1 lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) e comma 4 septies, della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.

6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art.14 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2, lettera b), del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nonchè gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell' art.14, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art.14, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.

11. La presente disciplina disapplica quella contenuta nell'art. 32 del CCNL 1 settembre 1995.